

(N. 2058)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 29 novembre 1951
(V. Stampato N. 520-89) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L' 11 DICEMBRE 1951

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 25 luglio 1947, n. 1095, concernente modificazioni al regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione di opere pubbliche.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il decreto legislativo 25 luglio 1947, n. 1095, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 1. — Al primo comma, le parole: « Per i lavori di conto dello Stato che importino nel loro complesso definitivo, secondo le risultanze del conto finale, una spesa non superiore a lire 1.000.000, si può prescindere dall'atto formale di collaudo, sostituendolo con un certificato dell'ingegnere direttore, confermato dall'ingegnere capo del Genio civile o dal dirigente di altro ufficio tecnico governativo che attesti la regolare esecuzione dei lavori », *sono sostituite dalle seguenti:* « Per i lavori di conto dello Stato che importino nel loro complesso definitivo, secondo le risultanze del conto finale, una spesa non superiore a lire 2.000.000, si può prescindere dall'atto formale di collaudo, sostituendolo con un certificato dell'ingegnere direttore, confermato dall'ingegnere capo del Genio civile o dal dirigente di altro ufficio tecnico governativo che attesti la regolare esecuzione dei lavori ».

Al secondo comma le parole: « L'atto formale di collaudo non è richiesto per l'ultimo esercizio dei lavori di manutenzione plurienn-

nale, quando l'ammontare dei lavori di detto ultimo esercizio importi una spesa non superiore alle lire 1.000.000 », *sono sostituite dalle seguenti:* « L'atto formale di collaudo non è richiesto per l'ultimo esercizio dei lavori di manutenzione pluriennale, quando l'ammontare dei lavori di detto ultimo esercizio importi una spesa non superiore a lire 2.000.000 ».

Art. 2. — Le parole: « Nei casi di somma urgenza preveduti dall'articolo 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, l'ingegnere capo del Genio civile può disporre l'esecuzione immediata dei lavori fino alla concorrenza di lire 1.000.000 », *sono sostituite dalle seguenti:* « Nei casi di somma urgenza previsti dall'articolo 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, l'ingegnere capo del Genio civile può disporre l'esecuzione immediata dei lavori fino alla concorrenza di lire 2.000.000. ».

Art. 3. — È sostituito dal seguente:

« Per i pagamenti da effettuare a' sensi dell'articolo 12 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, è consentita l'emissione di ordini di accreditamento fino all'importo di lire 40.000.000 ».

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.

ALLEGATO.

DECRETO LEGISLATIVO
DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
25 LUGLIO 1947, N. 1095

*Modificazioni al regio decreto 8 febbraio 1923,
n. 422, recante norme per la esecuzione di opere
pubbliche*

Art. 1.

L'articolo 19 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, modificato dall'articolo 3 del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1396, e dell'articolo 1 del regio decreto-legge 12 aprile 1944, n. 128, è sostituito dal seguente:

« Per i lavori di conto dello Stato che importino nel loro complesso definitivo, secondo le risultanze del conto finale, una spesa non superiore a lire 1.000.000 si può prescindere dall'atto formale di collaudo, sostituendolo con un certificato dell'ingegnere direttore, confermato dall'ingegnere capo del Genio civile o dal dirigente di altro ufficio tecnico governativo che attesti la regolare esecuzione dei lavori:

L'atto formale di collaudo non è richiesto per l'ultimo esercizio dei lavori di manutenzione triennale, quando l'ammontare dei lavori di detto ultimo esercizio importi una spesa non superiore alle lire 1.000.000.

Per i lavori delle nuove costruzioni ferroviarie il certificato suddetto è rilasciato dall'ispettore capo superiore all'uopo delegato dal Ministro.

Le disposizioni del presente articolo non si estendono ai lavori dipendenti dal Ministero della difesa per il quale restano inalterate le speciali disposizioni vigenti ».

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 24 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, e successive variazioni, è sostituito dal seguente:

« Nei casi di somma urgenza preveduti dall'articolo 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, l'ingegnere capo del Genio civile può disporre l'esecuzione immediata dei lavori fino alla concorrenza di lire 1.000.000 ».

Art. 3.

Per i pagamenti da effettuare a' sensi dell'articolo 12 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, è consentita l'emissione di ordini di accreditamento fino all'importo di lire 5.000.000

Art. 4.

Delle commissioni giudicatrici degli appalti-concorso, di cui all'articolo 4 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, modificato dall'articolo 2 del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1936 farà parte il funzionario preposto all'Ufficio per i servizi dell'albo nazionale degli appaltatori e per i contratti del Ministero dei lavori pubblici.